



CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 30/10/2013

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" e determinazione delle relative tariffe.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 16.00 e successive, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo De Nobili, in seduta urgente ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco	X	AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale	X	CAMERINO MARIO	Consigliere Comunale	
CAPELLUPO VINCENZO	Consigliere Comunale	X	CARDAMONE IVAN	Presidente	X
CAROLEO AGOSTINO	Consigliere Comunale		CELI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X
CONCOLINO DOMENICO	Consigliere Comunale	X	CORSI ANTONIO	Consigliere Comunale	X
COSENTINO ORESTE	Consigliere Comunale	X	COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	X
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale	X	ELIA GIULIO	Consigliere Comunale	X
GALANTE FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	GIGLIO ANTONIO	Consigliere Comunale	X
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale	X	IACONANTONIO DOMENICO	Consigliere Comunale	X
LAUDADIO MANUEL	Consigliere Comunale	X	LEONE FRANCESCO	Consigliere Comunale	X
LEVATO LUIGI	Consigliere Comunale	X	LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	X
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MERCURIO ANTONIO VINCENZO	Consigliere Comunale	X
NISTICO' CARLO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO MAURO	Consigliere Comunale	X
PASSAFARO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	POLIMENI MARCO	Consigliere Comunale	X
PRATICO' AGAZIO	Consigliere Comunale	X	RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X
RIZZA ROBERTO	Consigliere Comunale	X	SCALZO SALVATORE	Consigliere Comunale	X
TALLINI DOMENICO	Consigliere Comunale	X			X

PRESENTI N° 31

ASSENTI N° 2

PRESIDENTE: Dott. IVAN CARDAMONE

ASSISTE: Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI CATANZARO
CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE:
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" e determinazione delle relative tariffe.

IL SINDACO O L'ASSESSORE

Allegati: _____

SEGRETERIA CONSIGLIO

PERVENUTA IL ____/____/____

NUMERO PROFILO : 99592

ASSEGNATA alla Commissione Consiliare _____

Il Presidente Del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL __/__/__

NUMERO PROFILO : 99592

APPROVATA IL __/__/__

Il Segretario Generale

SETTORE *SERVIZI FINANZIARI*
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" e determinazione delle relative tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI ad oggetto: "**Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" e determinazione delle relative tariffe.**" che di seguito si riporta :

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **(TARES)**;

VISTO l'art.10 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 recante ulteriori disposizioni in materia di TARES;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione....." ;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, il quale prevede che "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.";

VISTO l'art. 8 del D.L. n° 102/2013, che ha differito al 30 novembre 2013, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali

VISTO il parere del Collegio dei Revisori di cui all'art. 239, comma 7;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 " A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

LETTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data sei aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

PRESO ATTO che il nuovo tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011 e che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO, inoltre che ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale sono:

- a) la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario;
- b) la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;

Le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno in corso è fissato al 30 novembre 2013;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 31 luglio 2013, avente ad oggetto: determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013";

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 31 luglio 2013, avente ad oggetto: "approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013" e relativa relazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31/07/2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati (Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e Bilancio Pluriennale 2013/2015);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

propone al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

- 3) Di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013**, come risultanti dal **prospetto allegato** al suddetto regolamento;
- 4) Di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**;
- 5) Di dare atto che, il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune;
- 6) Di dare atto, altresì, che il versamento del tributo, nonché, della maggiorazione, per l’anno 2013 è effettuato in n. 3 rate, scadenti rispettivamente: **il 16 ottobre 2013, il 16 novembre 2013 (posticipata al 18 novembre 2013 – lunedì) e 16 dicembre 2013**;
- 7) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
- 8) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente;
- 9) Di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile.
- 10.

IL FUNZIONARIO

CIPPARRONE CARLO EMILIO

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Prospetto riferimenti Contabili

Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N.

Fatto, letto e sottoscritto

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

PRESIDENTE

Dott. IVAN CARDAMONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 02/10/2013

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA



COMUNE DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI E DELLE
RELATIVE TARIFFE

TARES

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (delibera C.C. n° 30 del 17 marzo 2006), nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitari.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal **Comune di Catanzaro** nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è **il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto**, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e, comunque, non inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. *Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del **Piano Finanziario** degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati e approvati con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Art. 15 Occupanti le utenze domestiche

1. Il numero degli occupanti le utenze domestiche - Categoria "Abitazioni Private", è determinato:
 - a) per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietà, residente nel Comune di Catanzaro (quindi sia nel caso in cui il cespite abbia lo stesso indirizzo del contribuente che nel caso in cui l'indirizzo del cespite sia diverso da quello del contribuente), **dal numero dei componenti del nucleo familiare di appartenenza**, rilevato dalle informazioni contenute nel "database" in uso all'Ufficio Anagrafe del Comune;
 - b) per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietà, non residente nel Comune di Catanzaro, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come quello indicato dall'utente o in mancanza quello determinato secondo i seguenti parametri:
 - da mq 0 a mq 50 = 3 componenti;
 - da mq 51 a mq 90 = 4 componenti;
 - >mq 90 = 5 componenti.
2. Il numero degli occupanti per i locali che costituiscono pertinenza dell'abitazione (*magazzini, garages, depositi, ripostigli*) è pari alla **metà** del numero degli occupanti, arrotondato all'intero inferiore, con un minimo di 1 occupante, come rilevato e calcolato secondo quanto stabilito nel precedente punto sub 1, lettere a) e b).
3. I locali di cui al punto 2, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti come sopra determinato, se condotte da persona fisica. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività e delle relative sottocategorie, indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta o, comunque, la similitudine dell'attività medesima.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria o alla sottocategoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al **50 %**.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria o sottocategoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 25.

20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 25.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero riduzione: **20 %**;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di **800 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica .

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili le condizioni per il riconoscimento di più riduzioni o agevolazioni, il Comune riconoscerà quella più favorevole al contribuente.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta del **30%** a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso all'ufficio tributi – Tares del Comune. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 25. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 26. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal proprietario o dall'occupante possessore a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, una rateazione secondo quanto stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale (**vedasi delibera di G.C. n° 166 del 16 maggio 2013 - allegato C**).
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di

cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo:

in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio (31), aprile (30), luglio (31) e ottobre (31), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno

2. Il tributo comunale è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del M.E.F. del 14/05/2013, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione n° 37/E dell'Agenzia delle Entrate (allegati "D").

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 30 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 38. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40. Disposizioni per l'anno 2013

1. Per il solo anno 2013, il versamento della tassa è previsto in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- **rata 1 : 16 ottobre 2013 (primo acconto);**
- **rata 2: 16 novembre 2013 (secondo acconto – posticipata al 18 novembre - lunedì);**
- **rata 3: 16 dicembre 2013 (saldo e maggiorazione 0,30 per metro quadrato).**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 24. Riduzione per recupero

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 25. Presupposto della maggiorazione
- Art. 26. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Sanzioni
- Art. 32. Riscossione
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi
- Art. 35. Somme di modesto ammontare
- Art. 36. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38. Clausola di adeguamento
- Art. 39. Disposizioni transitorie
- Art. 40. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: categorie e sottocategorie assimilate

All. C: tariffe

All. D: Delibera di C.C. rate e scadenze (N° 49 DEL 31/07/2013 - riferimento regolamento art. 40)

All. E: Delibera di C.C. approvazione PEF (N° 50 DEL 31/07/2013)

All. F: Delibera di G.C. n° 166 del 16 maggio 2013 (rateazione riferimento art. 30)

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie (valida solo ai fini dell'assimilazione. La relativa tariffa è unica per la categoria di appartenenza/assegnazione):

Comuni con più di 5.000 abitanti
<p>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</p> <p>a) associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politiche, culturali, sindacali, previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico – economiche, religiose;</p> <p>b) scuole da ballo;</p> <p>c) sale da gioco;</p> <p>d) sale da ballo e da divertimento;</p> <p>e) musei e gallerie pubbliche e private;</p> <p>f) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;</p> <p>g) scuole del preobbligo pubbliche e private;</p> <p>h) aree scoperte in uso;</p> <p>i) locali dove si svolgono attività educative;</p> <p>l) centri di istruzione e formazione lavoro;</p> <p>m) circoli privati senza somministrazione.</p>
<p>02. Cinematografi, teatri</p> <p>a) aree scoperte cinema, teatri, musei, etc.</p> <p>b) locali destinati a congressi e convegni;</p> <p>c) cinema e teatri.</p>
<p>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</p> <p>a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;</p> <p>b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;</p> <p>c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;</p> <p>d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;</p> <p>e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;</p> <p>f) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio;</p> <p>g) autorimesse.</p>
<p>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</p> <p>a) campi da calcio, da tennis;</p> <p>b) piscine;</p> <p>c) bocciodromi e simili;</p> <p>d) palestre ginnico sportive;</p> <p>e) locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;</p> <p>f) distributori di carburanti e relative aree scoperte;</p> <p>g) campeggi.</p>
<p>05. Stabilimenti balneari</p>
<p>06. Autosaloni, esposizioni</p> <p>a) autosaloni, esposizioni;</p> <p>b) gallerie d'asta.</p>
<p>07. Alberghi con ristorante</p>
<p>08. Alberghi senza ristorante</p> <p>a) ostelli per la gioventù;</p> <p>b) foresterie;</p> <p>c) alberghi diurni e simili;</p>

d) locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast;

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

- a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case per ferie;
- b) colonie;
- c) caserme e carceri (escluse mense);
- d) collegi ed istituti privati di educazione, collettività e convivenze in genere;
- e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.

10. Ospedali

11. Agenzie, studi professionali, uffici

- a) enti pubblici;
- b) studi professionali in genere, uffici privati in genere;
- c) autoscuole ;
- d) laboratori di analisi;
- e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
- f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
- g) emittenti radio televisive pubbliche e private.

12. Banche e istituti di credito

- a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati.

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

- a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi;
- b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi;
- c) pelletterie, pelliccerie;
- d) elettrodomestici;
- e) materiale elettrico, apparecchi radio tv;
- f) giocattoli;
- g) colori e vernici;
- h) sementi e prodotti agricoli e da giardino;
- i) mobili, macchine per l'ufficio e articoli da arredamento;
- l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti;
- m) prodotti di profumeria e cosmesi;
- n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con attività previste nella classe e similari;
- o) pompe funebri.

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

- a) edicole, farmacie, tabaccai;
- b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici;
- c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari);
- d) locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

- a) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteria;
- b) antiquariato, filatelia e numismatica;
- c) strumenti musicali, dischi e videocassette;
- d) tessuti;
- e) negozi di articoli di ottica e fotografia;
- f) negozi di mercerie e filati;
- g) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
- h) attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.

16. Banchi di mercato beni durevoli

- a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari.

17. Barbieri, estetista, parrucchiere

- a) barbiere, estetista, parrucchiere;
- b) istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.;
- c) tatuaggi.

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

- a) elettricista, fabbro, falegname, idraulico;
- b) negozi pulitura a secco, lavanderie;
- c) legatorie;
- d) botteghe artigiane (classe simile) e laboratori annessi al locale vendita di qualsiasi genere alimentare e non.

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

- a) autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- b) officine in genere.

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

- a) vetrerie e marmerie;
- b) attività residuali non comprese nelle altre classi.

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

- a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- b) rosticcerie, friggitorie, self service, tavole calde, agriturismo, osterie con cucina;
- c) attività rientranti nel comparto della ristorazione.

23. Birrerie, hamburgerie, mense

- a) birrerie, hamburgerie;
- b) mense (anche per caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata), refettori in genere, mense popolari.

24. Bar, caffè, pasticceria

- a) bar, caffè, pasticceria;
- b) gelaterie;
- c) circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci.

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

- a) macellerie, salumi e formaggi, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso;
- b) negozi confetterie e dolci in genere;
- c) negozi generi alimentari;
- d) panifici e pastifici;
- e) latterie, salumerie e pollerie;
- f) bottiglierie, vendita di vino;
- g) surgelati.

26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

- a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio;
- b) piadinerie, kebab;
- c) locali vendita serre.

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

- a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso);
- b) posteggi di generi alimentari.

30. Discoteche, night club

- a) discoteche, night club;
- c) ritrovi e clubs private con bar ristoro.

Per tutte le categorie

- a) aree scoperte in uso.

ALLEGATO C
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (ARTT. 14 e 15)

Categoria	Num. Componenti	Parte Fissa	Parte Variabile
UTENZE DOMESTICHE	1	1,11079	60,93291
UTENZE DOMESTICHE	2	1,28906	85,30607
UTENZE DOMESTICHE	3	1,39877	109,67924
UTENZE DOMESTICHE	4	1,49476	134,05240
UTENZE DOMESTICHE	5	1,50847	176,70544
UTENZE DOMESTICHE	6 o più	1,52219	207,17189

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (ARTT. 16 e 17)

Categoria	TARFISSA	TARVARIA
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	2,03956	1,95487
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,52158	1,46437
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,42446	1,38618
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,39568	2,32807
5 - STABILIMENTI BALNEARI	1,91007	1,84824
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,84532	1,79137
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	3,91725	3,79599
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,75179	2,66573
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	3,52877	3,41924
10 - OSPEDALE	4,62948	4,47842
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,78776	3,66093
12 -BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,55755	2,46313
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	3,65826	3,51876
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4,85610	4,69878
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI,	2,94603	2,84344

TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO		
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,01725	3,09599
17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	4,85610	4,69523
18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3,36690	3,23797
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,72301	3,57563
20 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3,04316	2,93230
21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,97841	2,88254
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	8,50716	8,13802
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	8,25537	7,96163
24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	8,28774	7,99718
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	7,89926	7,64175
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,05034	4,89427
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	10,30931	9,83689
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	5,34171	5,16440
29 - BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	9,84529	9,48519
30 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	6,18343	5,97122



CITTA' DI CATANZARO

(firmato come in originale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 31/07/2013

Oggetto: Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

L'anno duemilatredecim, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 e successive, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo De Nobili, in seduta ordinaria ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco		AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale		CAMERINO MARIO	Consigliere Comunale	X
CAPELLUPO VINCENZO	Consigliere Comunale		CARDAMONE IVAN	Presidente	X
CAROLEO AGOSTINO	Consigliere Comunale	X	CELI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X
CONCOLINO DOMENICO	Consigliere Comunale	X	CORSI ANTONIO	Consigliere Comunale	
COSENTINO ORESTE	Consigliere Comunale	X	COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale	X	ELIA GIULIO	Consigliere Comunale	X
GALANTE FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	GIGLIO ANTONIO	Consigliere Comunale	X
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale	X	IACONANTONIO DOMENICO	Consigliere Comunale	
LAUDADIO MANUEL	Consigliere Comunale		LEONE FRANCESCO	Consigliere Comunale	X
LEVATO LUIGI	Consigliere Comunale	X	LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MERCURIO ANTONIO VINCENZO	Consigliere Comunale	
NISTICO' CARLO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO MAURO	Consigliere Comunale	
PASSAFARO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	POLIMENI MARCO	Consigliere Comunale	X
PRATICO' AGAZIO	Consigliere Comunale	X	RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X
RIZZA ROBERTO	Consigliere Comunale	X	SCALZO SALVATORE	Consigliere Comunale	X
TALLINI DOMENICO	Consigliere Comunale	X			X

PRESENTI N° 23

ASSENTI N° 10

PRESIDENTE: Avv. IVAN CARDAMONE

ASSISTE: Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE

SETTORE *SERVIZI FINANZIARI*
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI ad oggetto: "**Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.**" che di seguito si riporta :

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dall' 1/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES è soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93;

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento";

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

VISTA la circolare n° 1/DF/2013 del M.E.F. che ha dettato disposizioni in materia di TARES per l'anno 2013 ed in particolare alla pag. 2 di 14: "... **se il comune non interviene con propria delibera a modificare la scadenza della Tares, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile, e luglio resta fissato a quest'ultima scadenza (31 LUGLIO 2013) mentre l'ultima rata della Tares scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi, in questo caso, applicare quanto previsto per l'anno 2013 dal citato comma 35 dell'art. 14.....**";

VISTO il Decreto del 14/05/2013 del M.E.F. che ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del suddetto tributo;

VISTA la risoluzione n° 37/E dell'Agenzia delle Entrate che ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del TARES, della tariffa e della maggiorazione;

RITENUTO, nelle more di approvazione delle tariffe, modificare, **per il solo anno 2013**, il numero delle rate e le relative scadenze del tributo, come di seguito elencato:

- rata 1 : 16 ottobre 2013 (I rata);
- rata 2: 16 novembre 2013 (II rata – posticipata al 18 novembre 2013 – lunedì -);
- rata 3: 16 dicembre 2013 (saldo e maggiorazione 0,30 per metro quadrato);

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento del tributo i modelli di pagamento precompilati, approvati con il già citato Decreto del 14 maggio 2013,

CHE i suddetti modelli di pagamento precompilati (bollettini postali o modello F24) a seguito dell'approvazione delle tariffe, saranno inviati successivamente dall'Amministrazione;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle tre rate, potrà avvenire, alternativamente, come di seguito indicato:

o tramite bollettino di conto corrente postale:

- rate del 16 ottobre e 16 novembre (acconti), versamento su conto corrente postale n° 1011136627, valido per tutti i comuni del territorio nazionale (non è ammesso versamento tramite bonifico);
- rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato), versamento in un'unica soluzione tramite modello F24, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n° 201/2011;

o tramite modello F24:

- rate del 16 ottobre e 16 novembre (acconti): codici tributo **3944** denominato TARES;
- rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato): codice tributo **3955** denominato MAGGIORAZIONE;

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". In particolare:

- nello spazio "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "rateazione/mese rif", indicare il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101";
- nello spazio "anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque essere effettuata direttamente dal Comune;

CONSIDERATO, inoltre, che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), **per il solo anno 2013**, sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

- rata 1 : 16 ottobre 2013 (I rata - pari ad 1/3 del tributo);**
- rata 2: 16 novembre 2013 (II rata – posticipata al 18 novembre 2013 – lunedì - pari ad 1/3 del tributo);**
- rata 3: 16 dicembre 2013 (saldo pari ad 1/3 del tributo oltre maggiorazione 0,30 per metro quadrato);**

2) di stabilire che l'Amministrazione provveda, successivamente all'approvazione delle tariffe, all'invio ai signori contribuenti dei modelli di pagamento precompilati (bollettini postali o modello F24);

3) di stabilire che il versamento delle rate, possa avvenire, alternativamente, mediante:

o tramite bollettino di conto corrente postale (utilizzabile a decorrere dall'1 luglio 2013):

- *rate del 16 ottobre e 16 novembre (acconti), versamento su conto corrente postale n° 1011136627, valido per tutti i comuni del territorio nazionale (non è ammesso versamento tramite bonifico);*
- *rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato), versamento in un'unica soluzione tramite modello F24, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n° 201/2011;*

o tramite modello F24:

- *rate del 16 ottobre e 16 novembre (acconti): codici tributo **3944** denominato TARES;*
- *rata del 16 dicembre (saldo e maggiorazione dello 0.30 a metro quadrato): codice tributo **3955** denominato MAGGIORAZIONE;*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare:

- *nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;*
- *nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;*
- *nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);*
- *nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;*
- *nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.*

4) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

5) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO

CIPPARRONE CARLO EMILIO

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio dott. Ivan Cardamone il quale, preliminarmente all'introduzione dei lavori iscritti all'ordine del giorno, comunica ai Sigg.ri Consiglieri che è pervenuta all'Ente la deliberazione della Corte dei Conti n .37 adottata nell'adunanza del 18 luglio 2103, avente ad oggetto la pronuncia sul Rendiconto di gestione 2011. Fa presente, altresì, che le misure correttive che l'Ente è chiamato ad adottare, in esito alla succitata deliberazione ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati alla Sezione Regionale di controllo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della medesima deliberazione;

Nell'introdurre il primo punto in oggetto indicato, il Presidente riferisce che, essendo che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare diversi atti propedeutici al Bilancio di Previsione 2013, in Conferenza dei Capigruppo si è deciso all'unanimità di effettuare un'unica discussione afferente tutte le pratiche relative all'approvazione del Bilancio di Previsione, per poi procedere alla votazione finale di tutte le singole pratiche per come riportate nell'ordine del giorno.

A TAL PUNTO il Presidente passa la parola all'Assessore al Bilancio Dott. Filippo Mancuso per relazionare in merito;

UDITO l'Assessore Dott. Filippo Mancuso, il quale dopo aver letto apposita relazione in ordine al Bilancio di previsione 2013, ne consegna copia al Segretario Comunale affinché provveda ad inserirla nel presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che vengono nominati gli scrutatori nelle persone dei Sigg.ri Consiglieri Caroleo, Levato e Rizza;

DATO ATTO che entrano in aula il Sindaco ed i Consiglieri: Lostumbo, Capellupo, Corsi, Laudadio e Costa;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consiliare al Bilancio, espresso nella seduta del 30.07.2013;

IL PRESIDENTE dopo aver ringraziato l'Assessore Filippo Mancuso apre la discussione ed invita i Consiglieri a prendere la parola.

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Scalzo, Sindaco, Mancuso, Guerriero, Giglio, Nisticò, Polimeni, Tallini, Capellupo, Concolino, Passafaro, Elia, Assessore Salerno;

RILEVATO che la seduta è stata sospesa alle ore 15,50 per riprendere alle ore 16,12 alla presenza dei sotto indicati 28 Consiglieri: Abramo, Amendola, Camerino, Capellupo, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino, Costa, Costanzo, Elia, Galante, Giglio, Guerriero., Laudario, Levato, Lostumbo, Mancuso, Nisticò, Notarangelo, Passafaro, Polimeni, Praticò, Riccio, Rizza, Scalzo, Tallini;

DATO ATTO che escono dall'aula i Consiglieri Abramo, Mancuso, Notarangelo e Passafaro;

PRESO ATTO che sono stati presentati emendamenti al bilancio 2013 e nello specifico:

- 1) la maggioranza ha presentato un emendamento tecnico riguardante la percentuale minima obbligatoria per legge del fondo di riserva previsto in bilancio;

- 2) la minoranza in data 26.07.2013 ha presentato un emendamento con cui vengono diversamente distribuiti € 200.000,00;
- 3) la minoranza in data 31.07.2013 presenta in aula un emendamento a parziale correzione dell'emendamento presentato in data 26.07.2013;

IL PRESIDENTE, prima di procedere alla votazione delle pratiche iscritte all'ordine del giorno, terminata la discussione sui singoli emendamenti, mette a votazione singolarmente i seguenti emendamenti che hanno riportato l'esito sotto indicato:

* **EMENDAMENTO n° 1** (c.d. Emendamento tecnico) letto dall'Assessore alle Finanze Dott. Filippo Mancuso e presentato dal Consigliere Tallini

Presenti 24 Votanti 17,
Approvato con 17 voti favorevoli (Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino, Costanzo, Elia, Galante, Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò, Riccio e Tallini)
e 7 Astenuti (Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio Rizza, Scalzo) espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente ed accertati dagli scrutatori ricognitori di voti;

Esce dall'aula il Consigliere Polimeni ed entra il Consigliere Passafaro

* **EMENDAMENTO n° 2** (reperimento risorse per Stagione Teatro Politeama e Politiche Sociali e altro) e presentato dai Gruppi di minoranza:

Presenti 24 Votanti 24

Voti favorevoli 8 (minoranza) (Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudario, Passafaro, Rizza e Scalzo)

Voti contrari 16 (maggioranza) (Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino, Costanzo, Elia, Galante, Levato, Lostumbo, Nisticò, Praticò, Riccio, Tallini ed 8 voti favorevoli (Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Rizza, Scalzo) espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente ed accertati dagli scrutatori ricognitori di voti;

Entra il Consigliere Polimeni . Presenti n° 25

* **EMENDAMENTO n° 3** (riferito al piano triennale delle OO.PP.) e presentato dai Gruppi di minoranza:

Presenti 25 Votanti 25

Voti favorevoli 8 (minoranza) (Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudario, Passafaro, Rizza e Scalzo)

Voti contrari 17 (Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino, Costanzo, Elia, Galante, Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò, Riccio, Tallini ed 8 voti favorevoli (Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Rizza, Scalzo), espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente ed accertati dagli scrutatori ricognitori di voti

UDITA il Presidente del Consiglio dott. Ivan Cardamone il quale propone di passare alla votazione della pratica in oggetto indicata;

DATO ATTO che entra in aula il Sindaco.

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 26

VOTANTI N. 19

N. 7 ASTENUTI (minoranza) (Capellupo, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Rizza, Scalzo)

VOTI FAVOREVOLI 19 : (Abramo, Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino, Costa, Costanzo, Elia, Galante, Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò, Riccio e Tallini)

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente competente riportata in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Prospetto riferimenti Contabili

Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N.

Fatto, letto e sottoscritto

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

PRESIDENTE

Avv. IVAN CARDAMONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 05/08/2013

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA



CITTA' DI CATANZARO

(firmato come in originale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 31/07/2013

Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

L'anno duemilatredecim, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 e successive, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo De Nobili, in seduta ordinaria ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco	X	AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale		CAMERINO MARIO	Consigliere Comunale	X
CAPELLUPO VINCENZO	Consigliere Comunale	X	CARDAMONE IVAN	Presidente	X
CAROLEO AGOSTINO	Consigliere Comunale	X	CELI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	
CONCOLINO DOMENICO	Consigliere Comunale	X	CORSI ANTONIO	Consigliere Comunale	X
COSENTINO ORESTE	Consigliere Comunale	X	COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	X
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale	X	ELIA GIULIO	Consigliere Comunale	X
GALANTE FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	GIGLIO ANTONIO	Consigliere Comunale	X
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale	X	IACONANTONIO DOMENICO	Consigliere Comunale	
LAUDADIO MANUEL	Consigliere Comunale	X	LEONE FRANCESCO	Consigliere Comunale	
LEVATO LUIGI	Consigliere Comunale	X	LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	X
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale		MERCURIO ANTONIO VINCENZO	Consigliere Comunale	
NISTICO' CARLO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO MAURO	Consigliere Comunale	
PASSAFARO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	POLIMENI MARCO	Consigliere Comunale	X
PRATICO' AGAZIO	Consigliere Comunale	X	RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X
RIZZA ROBERTO	Consigliere Comunale	X	SCALZO SALVATORE	Consigliere Comunale	X
TALLINI DOMENICO	Consigliere Comunale	X			X

PRESENTI N° 26

PRESIDENTE: Avv. IVAN CARDAMONE

ASSENTI N° 7

ASSISTE: Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE

SETTORE *SERVIZI FINANZIARI*
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta Comunale n°307 del 5 luglio 2013, avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale di **Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.**" che di seguito si riporta :

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello specifico il piano finanziario che espressamente cita:

"... 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. ...";

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **(TARES)**;

VISTO l'art.10 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 recante ulteriori disposizioni in materia di TARES;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "..... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....";

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, il quale prevede che "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.";

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 " A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.".

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

CONSIDERATO che il nuovo tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 14 comma 9 del D.L. 201/2011. L'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il piano finanziario e relativa relazione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Catanzaro, predisposto dal Settore Servizi Finanziari in collaborazione con il Settore Igiene Ambiente;

CONSIDERATO che successivamente all'approvazione del piano finanziario gli uffici preposti dovranno predisporre proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del medesimo piano finanziario (allegato 1), della maggiorazione per servizi indivisibili del Comune pari ad € 0,30 per metro quadrato e delle informazioni sull'utenza desumibili dalle banche dati tributarie;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale sono:

§ la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario;

§ la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;

Le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

RILEVATO che il piano finanziario, allegato al presente atto, così come predisposto dagli uffici comunali, ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende:

a) relazione;

b) modello organizzativo;

c) modello gestionale;

d) programma d'interventi;

e) analisi costi;

f) riepilogo.

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

SENTITA la relazione dell'Assessore al Bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. *Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
2. *Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'allegato **PIANO FINANZIARIO**, predisposto dal Settore Servizi Finanziari in collaborazione con il Settore Igiene Ambiente;*
3. *Di dare atto che l'approvazione del suddetto **PIANO FINANZIARIO** è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2013, nonché, alla successiva approvazione delle tariffe;*
4. *Di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile.*

CONSIDERATO che successivamente alla delibera di cui sopra, con D.D. n° 2074 dell' 8 luglio 2013, è stata aggiudicata definitivamente, per le annualità 2013/2014, alla società SI.ECO. S.p.a. il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

ATTESO che per l'anno 2013, conseguentemente, la somma occorrente ammonta ad € 725.119,75 (quota parte di € 1.740.000,00 pari ai 5/12);

CHE tale importo incide in diminuzione sulla determinazione del costo del servizio per l'anno corrente indicato nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.), di cui alla delibera di G.C. n° 307 del 5/07/2013;

RITENUTO, quindi, a seguito della citata intervenuta aggiudicazione definitiva, di dover rettificare l'importo del P.E.F. per l'anno 2013, in complessivi € 14.500.000,00, confermando l'importo del P.E.F. di € 15.038.680,14, per l'anno 2014;

DATO ATTO che il costo complessivo del P.E.F. per l'anno 2013, pari ad € 14.500.000,00, costituisce base di calcolo per la determinazione delle tariffe per l'anno 2013;

VISTO l'allegato Piano Economico Finanziario (P.E.F.), appositamente rettificato;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Ivan Cardamone il quale, nell'introdurre il secondo punto iscritto all'ordine del giorno, fa presente che, per come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, tutti gli interventi relativi alle pratiche propedeutiche al Bilancio di Previsione 2013, effettuati nel corso della trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, sono da intendere riportati nelle singole delibere, anche se non materialmente ad esse allegati;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla terza Commissione Consiliare "Risorse Finanziarie";

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio dott. Ivan Cardamone il quale propone di passare alla votazione della pratica in essere;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 26

VOTANTI N. 25

ASTENUTI: N. 1 (Rizza).

Voti favorevoli: n. 18 (Abramo, Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino, Costanzo, Elia, Galante, Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò, Riccio, Tallini;

Contrari: n. 7 (Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Scalzo);

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente competente riportata in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Prospetto riferimenti Contabili

Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N.

Fatto, letto e sottoscritto

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

PRESIDENTE

Avv. IVAN CARDAMONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 05/08/2013

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA



COMUNE DI CATANZARO

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2013

PARTE PRIMA – RELAZIONE

*Il presente piano economico finanziario (PEF), viene redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento (DPR 15/1999) ed ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – amministrativi per l'applicazione del tributo comunale su rifiuti e servizi (**TARES**).*

Il PEF, infatti rappresenta il documento necessario e propedeutico alla successiva approvazione delle tariffe.

La Tares è composto da due parti:

- a) la tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;*
- b) la maggiorazione che deve coprire una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (manutenzione strade, illuminazione pubblica, etc.).*

*Il presente piano finanziario, interessa la tassa propriamente detta, istituita dall'art. 14 del D.L. n° 201/2011 e ss., mm. e ii., convertito in Legge n° 214/2011, che come sopra riportato, deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziandone i costi complessivi, diretti ed indiretti e suddividendoli **tra costi fissi** (componenti strumentali del costo del servizio) e **costi variabili** (quantità dei rifiuti raccolti e conferiti), sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n° 158/1999.*

Il piano finanziario prevede un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti e riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati.

Il piano finanziario:

- a) dovrà essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, in quanto trattasi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. F, del TUEL n° 267/2000);*
- b) dovrà essere approvato dall'organo consiliare, come stabilito dall'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque, contestualmente ad esso;*
- c) dovrà essere pubblicato all'albo pretorio;*
- d) dovrà essere inviato all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, per rendere così note e verificabili una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato.*

PARTE SECONDA- MODELLO ORGANIZZATIVO

La raccolta dei rifiuti presenti nell'intero territorio comunale avviene mediante due diverse modalità:

1. Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati (RSU) e di igiene urbana

Questo servizio è allo stato svolto dalla Società Aimeri Ambiente Srl, aggiudicataria della relativa Gara d'Appalto per il periodo 1° Marzo 2011 – 28 Febbraio 2014, sulla scorta di uno specifico Capitolato Speciale d'Appalto redatto dal Settore Igiene Ambientale.

Aimeri Ambiente Srl (in seguito Aimeri) ha sede legale ed amministrativa in: Strada 4 – Palazzo Q6 Milanofiori – 20089 Rozzano (Milano) e la sede operativa di Catanzaro in Viale Isonzo 414 – Località Catanzaro Lido (fax 0961.367857) — Numero Verde 800.077078.

Le principali attività svolte da Aimeri per conto del Comune di Catanzaro, nell'ambito dei servizi di igiene urbana sono:

- a) *Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati mediante contenitori di diversa tipologia e capacità in rapporto alla densità abitativa delle aree servite e/o dell'accessibilità ai siti degli automezzi adibiti alla raccolta.*

Il servizio si svolge di norma nell'intervallo tra le ore 24,00 e le 7,00/8,00 del mattino e consiste nello svuotamento di tutti i contenitori su strada, distribuiti sull'intero territorio comunale ed inoltre di quelli collocati all'interno di aree particolari quali: Cimiteri, Ospedali, Caserme, Istituti Penitenziari, ecc., con frequenza di svuotamento a cadenza giornaliera, tranne per aree a scarsa densità abitativa e/o in cui sono posizionati contenitori ad elevata volumetria, per le quali può risultare adeguata anche una minore frequenza;

- b) *Spazzamento manuale, combinato e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, compreso lo svuotamento e la gestione dei cestini gettacarte stradali.*

Frequenza spazzamento manuale 6 giorni su 7, escluso i festivi, per le strade principali (con riassetto pomeridiano, domenicale e/o festivo), ricomprese nei tre comprensori di suddivisione del territorio comunale:

Comprensorio Nord: C.so De Seta, V. Campanella, V.le Pio X, V. Babinello Gesù, P.zza Fratelli Bandiera, V. Schipani, V.M. Greco, V. A. Greco V. Cortese, V. Purificato, P.zza Montenero, V. Nasi, V. Borelli, Via Alberti, V.Citriniti, V. Daniele, V. Buccarelli, V. Scalfaro, V. Barbaro, V. Lidonnici, Giardini di San Leonardo, V. Tedeschi, V. Piave, V. Veneto, V. Crispi, V. Milano, V. indipendenza, V. De Gasperi, V. E.Vitale, V.le Gattoleto;

Comprensorio Centro: P.zza Matteotti, V. Paparo, P.zza Stocco, Discesa Monaco, V.Fontana Vecchia, V. Turco, V. Carlo V. C.so Mazzini, D.sa Cavour, Vico delle Onde, L.go Zinzi, P.zza Serravalle, V. Jannoni, Scesa Eroi, P.zza Le Pera, P.zza Mercato, V. De Grazia, Vico Telegrafo, V. Educandato, V. Menniti Ippolito, P.zza Duomo, P.zza Rosario, P.zza Roma, Bellavista, V. Italia, compreso tutti i vichi di Corso Mazzini, d.sa Monaco;

Comprensorio Sud: P.zza S. Maria, C.so S. Maria e Traverse, P.zza Garibaldi, C.so Progresso, P.zza Dogana, Lungomare, P.zza Brindisi, Zona Porto, P.zza Pola.

Frequenza spazzamento manuale trisettimanale per le altre strade.

Frequenza spazzamento meccanico settimanale per strade di ampia carreggiata ad alta circolazione.

*Frequenza spazzamento Cimitero Urbano (Via Paglia) 6 giorni su 7, per i Cimiteri di Gagliano, S. Maria e Catanzaro Lido trisettimanale, inoltre per tutte le strutture cimiteriali si garantisce servizio straordinario giornaliero nel periodo dei Defunti;
Spazzamento manuale di Ville, Parchi e Giardini Pubblici con frequenza 7 giorni su 7 per ville e giardini principali, bisettimanale per Parco Longo e Parchi Gioco per bambini, per Aree di Sosta e Verde attrezzato 6 giorni su 7).*

- c) Lavaggio/innaffiamento delle strade e piazze principali del Centro cittadino con ausilio di mezzi meccanici: frequenza a rotazione quindicinale nella stagione estiva e bimensile in quella invernale.*
- d) Pulizia di aree adibite a Mercati, Fiere, Feste e Manifestazioni particolari prima e dopo ogni evento.*
- e) Diserbo, decespugliamento, estirpazione e raccolta di sterpaglie, erbacce, fogliame su strade ed aree comunali compreso Scuole e Cimiteri (con esclusione della manutenzione del Verde Pubblico di competenza di altra azienda): frequenza giornaliera nei periodi Maggio/Giugno e Novembre/Dicembre per tutte le aree di pertinenza comunale, mentre per le Scuole e i Cimiteri la programmazione degli interventi è prevista 3 volte all'anno nei periodi Gennaio/Febbraio – Maggio/Giugno – Agosto/Settembre.*
- f) Gestione contenitori dei rifiuti: Lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori RSU con l'utilizzo di opportuni prodotti atti a rimuovere eventuali incrostazioni all'interno degli stessi ed assicurare un aspetto decoroso all'esterno, con frequenza mensile periodo invernale, settimanale nel quartiere di Catanzaro Lido, quindicinale nelle restanti zone, durante il periodo estivo.
Manutenzione periodica dei contenitori atta a conservarne la buona efficienza -
Movimentazione contenitori per eventuali sostituzioni, riposizionamenti più idonei –
Tracciamento e rifacimento periodico degli stalli di posizionamento dei contenitori con delimitazione di apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e progressiva numerazione, a cadenza annuale.*
- g) Pulizia spiagge dell'arenile di Catanzaro Lido nel tratto compreso tra le foci del Fiume Corace e del Torrente Alli: Pulizia meccanica con utilizzo trattore pulisci – spiaggia a frequenza annuale periodo invernale e giornaliera periodo estivo (1° Maggio/15 Settembre) con orario di svolgimento dei servizi dalle 6,00 alle 9,00.*
- h) Pulizia “Pineta di Giovino” ed aree attrezzate “Bosco li Comuni”.
Il servizio consiste nella pulizia generale della Pineta di Giovino e del Bosco li Comuni con la rimozione dei rifiuti di ogni tipologia, compreso ingombranti e speciali pericolosi, a cadenza bimensile nel periodo invernale e trisettimanale nel periodo estivo (1° Maggio/15 Settembre) ed inoltre, sempre nel periodo estivo, con l'installazione di n. 40 contenitori di rifiuti con periodico svuotamento e relativa manutenzione. Nel periodo tra il 10 ed 20 Agosto e prevista inoltre l'installazione nella Pineta di Giovino di una postazione di bagni chimici.*
- k) Servizio di rimozione rifiuti abbandonati e discariche abusive.
Su segnalazione del Settore Igiene Ambientale, Aimeri provvederà alla rimozione di ogni tipo di rifiuti abbandonati sul territorio comunale singolarmente e/o in forma di discarica abusiva. La rimozione comprende, quindi, anche i rifiuti speciali e/o pericolosi quali: materiali contenenti amianto, siringhe, pneumatici, RAEE, carcasse di animali, ecc., con trasporto e conferimento in discariche autorizzate secondo la relativa normativa di legge.*

2. Servizio di raccolta differenziata

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale, dopo un periodo di buona qualità e di valida efficienza, ha subito negli ultimi tempi una forte battuta d'arresto determinata dalla sospensione del servizio per dissesto finanziario dell'Ambiente & Servizi Catanzaro S.p.A., la società che ha gestito negli anni passati con apprezzabili risultati il servizio di che trattasi

Altro elemento negativo è stato la chiusura per problematiche ambientali del Centro di Multiraccolta di località Magna Grecia gestito dalla stessa Soc. Ambiente & Servizi.

L'Amministrazione Comunale ha quindi cercato in tutti i modi di far fronte a tale situazione di emergenza ambientale con risultati non sempre soddisfacenti ma che non hanno modificato quello che resta uno degli obiettivi principali dell'Ente: la ripresa ed il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale con aumento della percentuale di raccolta RD e il progressivo allargamento della tipologia di rifiuti da differenziare nella raccolta.

Il servizio per l'anno 2012 è stato affidato con incarico temporaneo della durata di quattro mesi alla Società E. W. & T. S.r.l. ECO WORKS & TRANS con sede a Santa Severina (KR) in Via Fontana Inferiore n. 2 – Frazione Altilia.

Dai primi mesi del 2013 fino ad oggi il servizio è stato affidato alla citata Società Aimeri Ambiente srl per garantire una normalizzazione dello stato dell'arte, nelle more dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto che provvisoriamente è stata aggiudicata alla Società SI.ECO SPA con sede a Triggiani (BA).

Allo stato la raccolta differenziata (RD) è attuata per le seguenti tipologie di rifiuti:

- Imballaggi in carta e cartone;*
- carta/cartone;*
- vetro;*
- imballaggi misti (plastica, alluminio, ecc.);*

Nel territorio comunale risultano dislocate le seguenti tipologie di cassonetti stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti:

- a) n° 39 unità di cassonetti da 1100 litri per vetro a svuotamento posteriore;*
- b) n° 41 unità di cassonetti da 1100 litri per raccolta multimateriale a svuotamento posteriore;*
- c) n° 43 unità di cassonetti da 1100 litri per carta a svuotamento posteriore;*
- d) n° 176 unità di cassonetti da 2400 litri per vetro a svuotamento laterale;*
- e) n° 189 unità di cassonetti da 2400 litri multi materiale a svuotamento laterale;*
- f) n° 181 unità di cassonetti da 2400 litri carta a svuotamento laterale;*
- g) n° 25 unità di bidoni da 240 litri per vetro;*
- h) n° 66 unità di bidoni da 240 litri per carta.*

Attualmente la modalità di esecuzione e la frequenza di svolgimento del servizio avviene come riportato:

Raccolta cartone stradale abbandonato - frequenza giornaliera;

- Svuotamento cassonetti stradali per la raccolta carta, vetro e multimateriale - frequenza settimanale;*
- Lavaggio di tutti i cassonetti RD - frequenza mensile;*

Attualmente i rifiuti solidi urbani e i rifiuti differenziati per le tipologie interessate dal servizio vengono conferiti presso l'impianto di trattamento sito in C/da ALLI di Catanzaro, come da indicazione dell'Assessorato Regionale Politiche dell'Ambiente.

I rifiuti ingombranti CER 20.03.07 e RAEE CER 20.01.36 – 20.01.35 – 20.01.23 provenienti dal Comune di Catanzaro, sono raccolti dalla Ditta Aimeri Ambiente srl e dalla stessa recapitati, a deposito temporaneo, nel Centro di Raccolta e trattamento della Società Ecosistem srl di Lamezia

Terme che contrattualmente dovrà provvedere al successivo conferimento presso Centri e/o discariche autorizzate.

PARTE TERZA - MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. Analogamente, il personale utilizzato nelle varie fasi operative non è personale dipendente del comune ma delle società che gestiscono il servizio.

Il servizio, per l'anno 2013, viene svolto dall'Aimeri Ambiente s.r.l.

PARTE QUARTA - PROGRAMMI D'INTERVENTO

Nel mese di Agosto p.v. è previsto l'avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata da parte della ditta SI.ECO spa consistente nella raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:

- A) Raccolta, trasporto e scarico della frazione organica umida;*

- B) Raccolta frazione verde;*

- C) Asporto e smaltimento o recupero di vetro, carta, plastica e metallo (lattine);*

- D) Asporto e smaltimento o recupero di medicinali e pile esauste;*

- E) Prelievo porta a porta e smaltimento o recupero carta e cartone;*

Inoltre verrà estesa in altre zone la raccolta porta a porta anche per rifiuti solidi urbani, attualmente in fase sperimentale in alcuni quartieri, difficili da raggiungere con mezzi meccanici di raccolta. Tale modalità consente non soltanto un miglioramento nel servizio di raccolta dei rifiuti ma anche un forte incentivo ad una sempre più ampia raccolta differenziata con ripercussioni positive sull'impatto ambientale per la minore quantità di rifiuti da conferire in discarica.

La raccolta d'ingombranti e di Raee svolta dall'Aimeri Ambiente srl, avverrà mediante un cassone scarrabile e/o mediante ritiro direttamente a piano strada su chiamata degli utenti.

Il progetto indicato è finalizzato all'eliminazione nel territorio cittadino di rifiuti speciali pericolosi (ingombranti, RAEE, ecc.) abbandonati in modo indiscriminato in molti siti, per impedire o quantomeno ridurre la diffusione di elementi inquinanti nel territorio.

Gli utenti potranno richiedere l'intervento di rimozione chiamando direttamente l'azienda Aimeri attraverso il numero verde istituito dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00÷13,00 / 15,30÷18,00 ed il prefestivo dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

La Società garantirà a tutti coloro i quali entrano in contatto con il Servizio Assistenza una sollecita risposta alle problematiche esposte con successivo espletamento del servizio, se richiesto.

La Società utilizzerà per il numero verde personale qualificato e specificamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi una attenzione elevata alle necessità dell'utente/cliente.

PARTE QUINTA – ANALISI COSTI E PIANO FINANZIARIO

La presente parte rappresenta sicuramente quella più importante dell'intero piano, in quanto ha lo scopo di evidenziare i costi fissi e variabili dei servizi, quest'ultimi propedeutici alla quantificazione del costo complessivo da coprire con la relativa tariffa del nuovo tributo (TARES). Di seguito saranno analizzate le singole componenti di costo, classificate così come prevede l'allegato 1 del D.P.R. n° 158/1999, cui il D.L. 201/2011 rimanda, nel cosiddetto "metodo normalizzato", la cui applicazione impone ai comuni di dotarsi delle categorie di utenza previste dal D.P.R. n° 158/1999, distinte in base alla popolazione: nel caso del Comune di Catanzaro (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) in n° 30 categorie. Sarà, quindi, successivamente necessario, prima adottare una delibera consiliare (regolamentare) che approvi le categorie di utenza, che nella Tares sono contenute nel regolamento applicativo del tributo, e i criteri generali per la determinazione delle tariffe, poi, una delibera di consiglio che approvi concretamente le tariffe medesime.

E' da evidenziare che il comma 11 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, sancisce **la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, tramite le tariffe.** Il comma 23 dell'art. 14 del D.L. N° 201/2011, prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne costituisce parte integrante, sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'autorità competente".

Nel caso specifico tale piano, per il comune di Catanzaro, è stato predisposto dal personale e da collaboratori dei settori Servizi Finanziari e Igiene Ambientale dell'Amministrazione.

Il dirigente pro tempore di quest'ultimo settore, infatti, ha più volte richiesto, al soggetto obbligato a predisporlo, la trasmissione del predetto piano o, comunque, gli elementi essenziali per elaborarlo (vedasi note prot. n° 20795 del 7 marzo 2013 e prot. n° 45739 del 4 giugno 2013), senza però ottenere alcun riscontro ufficiale.

Il personale facente capo all'Amministrazione Comunale, considerata l'obbligatorietà dell'adempimento, ed altresì, l'obbligatorietà dell'approvazione del predetto piano prima o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2013, che, secondo direttive politiche dovrà avvenire nel prossimo mese di luglio, ha predisposto il PEF, facendo riferimento agli unici dati ufficiali in possesso degli uffici e nello specifico **al fascicolo esplicativo** concernente l'analisi dei costi che hanno concorso alla formazione dell'importo offerto dall'Aimeri Ambiente s.r.l. in fase di partecipazione alla gara di appalto per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che si allega in copia per farne parte integrante del presente atto (presentato fine anno 2010).

Per quanto concerne le singole voci contabili esposte nel PEF, si precisa, preliminarmente, che:

Tutte le voci seguenti sono state attualizzate rispetto agli importi esposti nel fascicolo esplicativo di cui sopra e trovano riscontro con gli importi fatturati mensilmente dall'Aimeri Ambiente s.r.l. al Comune di Catanzaro. Sulla base dei dati contabili e delle informazioni di carattere generale contenute nel suddetto fascicolo esplicativo è stato applicato un adeguamento pari al 10,20% rispetto all'importo medesimo riportato nel bando di gara originario, datato 2010.

I costi operativi di gestione, che rappresentano il costo maggiore sostenuto dall'amministrazione (raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti "interni" delle utenze domestiche e non, dei rifiuti provenienti dalla spazzamento delle strade ed aree pubbliche, dei rifiuti provenienti dal "verde pubblico", la gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ,compresi quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni, etc.), fanno riferimento alle voci di bilancio di cui all'art. 2425 del C.C. e relativo al conto economico delle società per azioni (costi della produzione).

Il riferimento alle norme di bilancio, impone la redazione del documento secondo criteri di contabilità economica, quali:

a) chiarezza, verità e correttezza;

b) inerenza, quindi finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana;

c) competenza (sicuramente quello di maggior rilievo), in forza del quale ogni costo rileva temporalmente non già in base al principio di cassa, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale (esempio: non è rilevante quando il corrispettivo di un servizio o di un bene viene versato, ma quando esso viene materialmente impiegato nelle attività operative di gestione dei rifiuti).

Il costo del personale, infine, deve ricomprendere salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamenti di quiescenza e simili. Una quota del 50% del citato costo del personale, per le voci CRT, CSL e AC (così come previsto dall'allegato 1, del D.P.R. N° 158/1999), è stata riportata nei costi generali di gestione di cui alla voce CGG.

N° 1 - VOCE CRT (costi raccolta e trasporto RSU)

Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla pag. 2 del fascicolo esplicativo, prima voce, distinti per servizio e livelli, nonché ulteriori costi fissi e variabili computati nel suddetto fascicolo alla sezione "computo metrico estimativo del servizio". L'importo ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%:

RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT)				
MONTE ORE	ALIQUOTA ORARIA	COSTO	ADEGUAMENTO 10,20%	con iva
26364	24,82	654.354,48	721.098,64	793.208,50
8112	26,12	211.885,44	233.497,75	256.847,53
16536	27,81	459.866,16	506.772,51	557.449,76
		1.326.106,08	1.461.368,90	1.607.505,79

RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT)					
COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	ALTRI COSTI	TOTALE	ADEGUAMENTO 10,20%	con iva
325.518,93	227.729,24	-	553.248,17	609.679,48	670.647,43
		imputazione 50% alla voce CGG		670.647,43 - 50%	- 335.323,72

TOTALE	1+2-3	1.942.829,51
---------------	--------------	---------------------

N° 2 - VOCE CTS (spese conferimento rifiuti)

Sono stati tenuti in considerazione il costo di conferimento dovuto al Commissario Emergenza Rifiuti nella misura di € 3.717.500,00, nonché, la spesa presunta di € 100.000,00 per "ecotassa" in caso di conferimento in discariche non presenti nel proprio comune (al di fuori della discarica situata in Alli):

SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI/ECOTASSA (CTS)		
CONFERIM.	ECOTASSA	TOTALE
3.717.500,00	100.000,00	3.817.500,00

N° 3 - VOCE CRD (costi di raccolta differenziata)

Sono stati tenuti in considerazione i costi per la raccolta differenziata quantificati in virtù dell'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto per il servizio di cui sopra alla società

SI.ECO s.p.a., aggiudicata con D.D. n. 1119 del 15 Aprile 2013 per un importo di € 1.582.079,55 oltre IVA al 10% (costo complessivo annuo: € 1.740.287,505).
Attualmente la raccolta differenziata viene svolta dall'Aimeri.

COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)	
RACCOLTA	Costo anno 2013 5/12
1.740.000,00	1.740.000,00

N° 4 - VOCE CTR (costi di trattamenti e riciclo)

Sono stati tenuti in considerazione i costi per la raccolta degli "ingombranti" sostenuti nell'anno 2012 per il conferimento in piattaforma autorizzata a riceverla.

Piattaforme di conferimento: Affidamento del servizio per il deposito temporaneo nel proprio Centro di Raccolta e trattamento dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 e RAEE CER 20.01.36 – 20.01.35 – 20.01.23 provenienti dal Comune di Catanzaro, recapitati dalla Ditta Aimeri Ambiente srl con successivo conferimento presso Centri e/o discariche autorizzate.

Spese sostenute nell'anno 2012 per il conferimento degli "ingombranti" :

Società Ecosistem srl €19.800,00;

Società Ecologia Oggi Spa € 66.000,00;

Società Ecomediterranea srl € 20.000,00

Società Ecologia Oggi Spa €13.200,00;

Spese presunte anno 2013:

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)	
RECUPERO	TOTALE
82.500,00	82.500,00

N° 5 - VOCE CSL (costi di spezzamento e lavaggio strade e aree pubbliche)

Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla pag. 2 del fascicolo esplicativo, dalla seconda alla settima voce, distinti per servizio e livelli, nonché ulteriori costi fissi e variabili computati nel suddetto fascicolo alla sezione "computo metrico estimativo del servizio". L'importo ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%:

SPAZZAMENTO STRADE E LAVAGGIO STRADE (CSL)				
MONTE ORE	ALIQUOTA ORARIA	COSTO	ADEGUAMENTO 10,20%	con iva
117568	24,82	2.918.037,76	3.215.677,61	3.537.245,37
13849	26,12	361.735,88	398.632,94	438.496,23
4820	27,81	134.044,20	147.716,71	162.488,38
		3.413.817,84	3.762.027,26	4.138.229,99

SPAZZAMENTO STRADE E LAVAGGIO STRADE (CSL)					
COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	ALTRI COSTI	TOTALE	ADEGUAMENTO 10,20%	con iva
168.063,10	180.937,79	6.700,00	355.700,89	391.982,38	431.180,62
		restante 50% imputato alla voce CGG		€ 431.180,62 - 50%	- 215.590,31

TOTALE	1+2-3	4.353.820,30
---------------	--------------	---------------------

N° 6 - VOCE CARC (costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso)

Sono stati considerati: i costi del personale facenti parte del team "tarsu/tares" n° 4 unità, pari ad € 184.542,94; il costo del personale adibito ad attività di contenzioso, n° 1 unità per € 44.699,38; il costo forfettario di € 20.000,00 per n° 2 unità della Catanzaro Servizi s.p.a. (accertatori che svolgono tale attività anche per altri tributi); costo per la fornitura di assistenza sistemistica per € 17.100,00:

COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO (CARC)				
PERSONALE	CONTENZIOSO	BENI E SERVIZI	CZ SERVIZI	TOTALE
184.542,94	44.699,38	17.100,00	20.000,00	266.342,32

N° 7 - VOCE CGG (costi generali di gestione)

Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla pag. 2 del fascicolo esplicativo, dalla nona alla decima voce, distinti per servizio e livelli, nonché, ulteriori costi fissi e variabili computati nel suddetto fascicolo alla sezione "computo metrico estimativo del servizio". L'importo ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%:

COSTO DEL PERSONALE (CGG) - totale 1			
MONTE ORE	ALIQUOTA ORARIA	COSTO	ADEGUAMENTO 10,20%
9360	27,81	260.301,60	286.852,36
5616	28,79	161.684,64	178.176,47
1872	30,40	56.908,80	62.713,50
1872	35,10	65.707,20	72.409,33
1872	44,87	83.996,64	92.564,30
		628.598,88	761.987,56

costi di gestione/utile azienda (CGG) - totale 2			
GESTIONE	UTILE AZIENDA	TOTALE	ADEGUAMENTO 10,20%
281.003,67	51.570,08	332.573,75	403.145,90

imputazione 50% da CRT - costi fissi e variabili	335.323,72
imputazione 50% da CSL - costi fissi e variabili	215.590,31
imputazione 50% da AC - costi fissi e variabili	5.117,84
totale 3	556.031,87

totale 1+2+3	1.721.165,33
---------------------	---------------------

N° 8 - VOCE CCD (costi comuni diversi)

Nella suddetta voce sono stati considerati i crediti inesigibili. La quantificazione del costo è avvenuta tenendo in considerazione l'anno 2007, considerato che per tale anno gli uffici hanno avviato tutte le procedure di accertamento previste dalla legge e per esso permangono delle somme, corrispondenti al 18,50% circa del ruolo tributario principale, ormai non più riscuotibili e quindi considerate inesigibili. La percentuale di cui sopra (18,50%) è stata applicata al tributo accertato nell'anno 2012 pari ad € 11.293.704,96. L'importo corrispondente, pari ad € 2.089.335,42 (arrotondato ad € 2.090.000,00) è stato riportato nella voce CCD.

n.b. I costi di cui alle voci CARC, CGG e CCD, non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TAR SU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei

rifiuti urbani. Essi devono invece essere inseriti nel PEF e rilevano nel computo delle tariffe per la Tares, vista la propria natura tributaria.

N° 9 - VOCE AC (altri costi)

Sono stati tenuti in considerazione i costi del personale di cui alla pag. 2 del fascicolo esplicativo, ottava voce, distinti per servizio e livelli, nonché, ulteriori costi fissi e variabili computati nel suddetto fascicolo alla sezione "computo metrico estimativo del servizio". L'importo ottenuto è stato assoggettato ad Iva nella misura vigente del 10%. Nel quarto prospetto sotto riportato rubricato "Spese funzionamento Settore Igiene", sono state considerate le spese per prestazioni di servizio, locazione ed interessi passivi, che l'Amministrazione Comunale ha sopportato per il funzionamento del predetto settore nell'anno 2012, pari ad € 120.744,00. Dette spese, successivamente, sono state rapportate, tenendo in considerazione i dati esposti nella relazione al Conto Annuale 2012, dal dirigente del settore medesimo, che ha determinato una parametrizzazione e conseguentemente un'imputazione del costo al servizio raccolta e smaltimento rifiuti, pari al 21% delle spese sostenute :

ALTRI COSTI (AC)/PERSONALE				
MONTE ORE	ALIQUOTA ORARIA	COSTO	ADEGUAMENTO 10,20%	con iva
1116	24,82	27.699,12	30.524,43	33.576,87

ALTRI COSTI (AC)					
COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	ALTRI COSTI	TOTALE	ADEGUAMENTO 10,20%	con iva
5.598,20	1.988,54	857,14	8.443,88	9.305,16	10.235,67
		imputazione 50% alla voce CGG			- 5.117,84

ALTRI COSTI (AC) - COSTI IMPREVISTI X INTERVENTI STRAORDINARI		
IMPREVISTI	CUSTODIA AUTOMEZZI	TOTALE
30.000,00	30.000,00	60.000,00

Spese funzionamento Settore Igiene				
interessi passivi	prestazioni servizi	locazione	Carburante cancelleria	totale
3.844,00	96.200,00	20.700,00	2.250,00	122.994,00
percentuale di imputazione (21%)				25.828,00

TOTALE	1+2+3+4+5	124.522,70
---------------	------------------	-------------------

N° 10 - VOCE ENTRATE ED ECONOMIE

Sono state valorizzate, infine, come voci in diminuzione del costo complessivo:

- i) il contributo ministeriale del MIUR per le scuole, pari ad € 100.000,00 circa;
- j) le entrate preventivate e derivanti dalle attività di accertamento degli uffici per evasione ed elusione, pari ad € 750.000,00;
- k) le royalties che la Regione Calabria riconosce annualmente al Comune di Catanzaro e che concorrono a ridurre il debito che l'Ente ha nei confronti del Commissario per l'Emergenza rifiuti, pari ad € 250.000,00.

PARTE SESTA - ASPETTI ECONOMICI RIEPILOGATIVI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 1.942.829,50
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 3.817.500,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 1.740.000,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 82.500,00
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 7.582.829,50

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 4.353.820,29
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 266.342,32
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 1.721.165,33
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 2.090.000,00
AC - Altri Costi	€ 124.522,70
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 8.533.028,95
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 8.533.028,95

Totale fissi + variabili	€ 16.138.680,14
---------------------------------	------------------------

Entrate ed economie:	in diminuzione
a) contributo Miur;	€ 100.000,00
b) recupero evasione ed elusione;	€ 750.000,00
c) royalties Regione Calabria	€ 250.000,00
Totale Entrate	€ 1.100.000,00

Totali (costi fissi + variabili) – Entrate ed Economie	€ 15.038.680,14
---	------------------------

Per il corrente anno l'importo complessivo del servizio, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, alla società SI.ECO. s.p.a., con D.D. n° 2074 dell'8 luglio 2013 (successiva alla delibera di Giunta n° 307 del 5 luglio 2013), è rideterminato in € 14.500.000,00

Detta rideterminazione scaturisce dal fatto che l'importo annuo del servizio quantificato in € 1.740.000,00 (vedasi pag. 10 – n° voce 3 CRD), sarà “spalmato” su due annualità (2013-2014).

Pertanto, il costo che sosterrà il Comune di Catanzaro per la raccolta differenziata, considerata sia la quota spettante alla Aimeri Ambiente, che la quota spettante fino alla fine dell'anno corrente alla società Si.Eco s.p.a. è stato quantificata in circa € 1.223.000,00, con un'economia di circa € 517.000,00.

Il costo di € 15.038.680,14 di cui alla pagina precedente (considerando il costo del servizio di raccolta differenziata a regime), a meno di ulteriori modificazioni al momento sconosciute, è confermato per l'anno finanziario 2014.

L'Istruttore Direttivo Contabile
Rag. Carlo Emilio Cipparrone

Il Dirigente del Settore Igiene Ambiente
Ing. Giovanni Ciampa

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Pasquale Costantino



CITTA' DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(firmato come in originale)

N°166

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO RATEIZZAZIONE PAGAMENTO DEBITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI COMUNALI.

L'anno duemilatredecim, il giorno sedici del mese di maggio si è riunita presso la Casa Comunale - Palazzo De Nobili – la Giunta Comunale, convocata alle ore 9.00.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

			Presente	Assente
ABRAMO	SERGIO	SINDACO	X	
ESPOSITO	SINIBALDO	VICE SINDACO	X	
BELMONTE	VINCENZO	ASSESSORE	X	
CAVALLARO	RITA	ASSESSORE	X	
LO GIUDICE	STEFANIA	ASSESSORE	X	
LOMONACO	MASSIMO	ASSESSORE	X	
MANCUSO	FILIPPO	ASSESSORE	X	
MERANTE	GIOVANNI	ASSESSORE	X	
MUNGO	GIAMPAOLO	ASSESSORE	X	
SALERNO	CATERINA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla riunione, per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera A, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Dott.ssa VINCENZINA SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il SINDACO SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

SETTORE GABINETTO SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

**LINEE DI INDIRIZZO RATEIZZAZIONE PAGAMENTO
DEBITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI COMUNALI.**

La Giunta Comunale

PREMESSO che questa Amministrazione ha intenzione di valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali, in una fase di grave e pesante crisi economica nazionale ed in special modo dell'economia del proprio territorio comunale, sia sul versante delle imprese come su quello delle famiglie;

CHE tale valutazione è rivolta in particolar modo all'opportunità ed alla necessità di prevedere forme di dilazione dei pagamenti dei tributi comunali dovuti sia dai cittadini come dalle imprese, più incisive rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti comunali, soprattutto per la fase degli accertamenti emessi dall'ente;

CONSIDERATO che è facoltà dell'Amministrazione concedere, ai soggetti privati e/o giuridici che si trovino in situazione di obiettiva difficoltà, intendendosi per tale, tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa in cui versa il cittadino e/o nella difficoltà di mercato in cui versa, altresì, la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggetti sotto specificati:

1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario;

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente e a quello in corso, alla presentazione della domanda.

VALUTATO, pertanto, che si rende necessario, nei suddetti casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di dette gravi difficoltà economiche, permettere, con apposito atto, la rateizzazione del debito per un massimo di **60 rate mensili** di pari importo e non inferiore a **€ 100,00**, con maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito;

RITENUTO necessario con la presente predisporre un apposito atto di indirizzo al Dirigente Funzionario Responsabile, dando mandato, allo stesso, di individuare forme di rateizzazione dei pagamenti relativi agli atti di accertamento emessi idonee a soddisfare le esigenze sopra illustrate, ovviamente senza alcuna diminuzione delle garanzie per i crediti maturati a favore dell'Ente;

VISTI:

- a) l'art. 19 del D.P.R. n° 602/1973;
- b) l'art. 26 del D.Lgs n° 46/1999, modificati con i commi 2 bis e 2 ter dell'art. 36 del D.L. 248/2007, convertito in l. n° 31 del 28/02/2008;
- c) il D.L. n° 225/2010, convertito con modificazione dalla L. n° 10 del 26/02/2011;
- d) il D.L. n° 201 del 6/12/2011, convertito con modificazione dalla L. n° 214 del 22/12/2011;
- e) il D.L. n° 16 del 2/03/2012, coordinato con la legge di conversione n° 44 del 26/04/2012;

VISTE le direttive di gruppo n° 12/2011 e n° 7/2012 emanate da Equitalia s.p.a., aventi ad oggetto rispettivamente: rateizzazioni – nuove indicazioni operative; nuove disposizioni in materia di rateizzazioni;

VISTO, il comunicato stampa dell' 8 maggio 2013, pubblicato da Equitalia s.p.a., avente ad oggetto: "Nuove agevolazioni per pagare a rate. Richiesta semplice per importi fino a 50 mila euro";

SENTITA la relazione dell'Assessore alle Finanze;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. ANTONIO VIAPIANA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

DELIBERA

DI APPROVARE quanto sopra esposto e, per l'effetto formulare nei confronti del Dirigente Funzionario Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Catanzaro, titolare delle funzioni di accertamento e riscossione delle entrate comunali, i seguenti indirizzi:

- a) individuare una rateizzazione del debito superiore ad **€ 500,00 (schema sottoriportato)**, per un massimo di **60 rate mensili** di pari importo, di importo non inferiore a **€ 100,00**, con maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito, quest'ultimo derivante da: **avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, da iscrizioni in ruoli ordinario o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva**, senza modificare il sistema delle garanzie per i crediti maturati a favore dell'ente attualmente in vigore;

fascia di importo	numero massimo rate
da € 500,00 a € 2.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 2.000,01 a € 4.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 4.000,01 a € 10.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 10.000,01	fino a 60 rate mensili.

- b) determinare l'importo da rateizzare tenendo conto, del debito tributario o patrimoniale, **non altrimenti regolamentato**, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e degli eventuali interessi di mora per mancato o ritardato pagamento;
- c) richiedere, per importi superiori ad **€ 50.000,00**, riferiti al carico tributario o patrimoniale, con esclusione degli interessi, una polizza fideiussoria bancaria a garanzia degli obblighi assunti;
- d) concedere, **per una sola volta**, nel caso di decadenza del beneficio della rateizzazione già concessa, una nuova rateizzazione per l'importo del debito residuo, per un periodo massimo di **n° 60 mesi**. La richiesta di concessione di ulteriore proroga dovrà essere inoltrata entro **60 giorni** dal ricevimento dell'atto di revoca della prima autorizzazione di rateizzazione;
- e) disporre che la presentazione delle richieste di rateizzazioni dovrà essere depositata presso il Settore Servizi Finanziari – Ufficio Tributi dell'Ente, sito in Corso Mazzini n° 188, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso o dell'ingiunzione fiscale e dovrà contenere (modulo da predisporre a cura degli uffici competenti):
- l'espressa richiesta di rateizzazione;
 - gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (esempio estratto ruolo);
 - la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito, **da autocertificare**;
 - copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- f) disporre che il Funzionario Responsabile potrà richiedere ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine perentorio dallo stesso indicato nell'atto di richiesta. La mancata esibizione della documentazione comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. Il Funzionario Responsabile entro la fine del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento, redatto in duplice copia originale, deve contenere: il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti e dovrà essere ritirato dall'interessato o suo delegato, presso l'Ufficio Tributi del Comune di Catanzaro, sito in Corso Mazzini n° 188 o su richiesta di parte potrà, con spese a carico, essere recapitato a mezzo raccomandata a/r.;
- g) disporre che le istanze di rateizzazione per **importi superiori ad € 50.000,00**, debbano essere tutte adeguatamente motivate e corredate di documentazione idonea a comprovare l'effettiva sussistenza

di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria. A titolo meramente esemplificativo le motivazioni e la documentazione di cui al comma precedente può essere rappresentata dalle seguenti situazioni:

persone giuridiche

dovranno comprovare la condizione di temporanea e obiettiva crisi attraverso i bilanci o altri documenti che attestino il rispetto di una serie di parametri economico – finanziari (indice di liquidità e indice alfa);

persone fisiche

modello I.S.E.E. che dimostri l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione;

l) disporre, infine, che per le somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateizzazione verrà inoltrata dal Funzionario Responsabile al Concessionario della riscossione;

DI STABILIRE che nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateizzazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non potrà essere più rateizzato;
- d) le rate mensili dilazionate scadono l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento dell'istanza;
- e) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento;
- f) sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi su base annua nella misura del **4,50%**;

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Prospetto riferimenti Contabili

Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N.

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

SINDACO

SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 21/05/2013

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA